I.I.S.(L.S - ISA - IPSIA) - -SAN GIOVANNI IN FIORE
Prot. 0005017 del 10/06/2025
I-1 (Uscita)

Distretto Scolastico n. 27
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
L.S. – ISA - IPSIA
Via delle Ginestre, snc
87055 San Giovanni in Fiore (CS)
*Tel. 0984/992265 – Fax 0984/976010 C.F: **98113150787** - C.M.: CSIS078007*
e_mail: csis078007@istruzione.it – Pec: csis078007@pec.istruzione.it
Sito web: www.liceisgf.gov.it - codice Univoco UFYKK7

REGOLAMENTO/ PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN CASO DI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO - 2024-2025

PREMESSA

Con lo sviluppo delle nuove tecnologie, la diffusione della comunicazione in rete (on line) e il relativo e sempre più frequente utilizzo tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, le forme tradizionali del bullismo hanno assunto anche le configurazioni ancora più articolate, subdole e pericolose del cyber-bullismo. Tale "mutazione" e integrazione rende necessario un programma di interventi psico-pedagogici e socio antropologici atti contrastare le forme illegittime e variegate attraverso cui i suddetti fenomeni si possono manifestare.

Gli atti di bullismo e di cyber-bullismo sono sicuramente espressione di una tendenziale "non accettazione dell'altro", spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi, e della "mancanza di rispetto" per la dignità della "persona" e per la sua condizione esistenziale. Le vittime sono spesso persone molto fragili e inermi che subiscono significative forme di violenza, dalla sopraffazione fisica o verbale ad una umiliante e dolorosa emarginazione sociale. Pertanto, Scuola e Famiglia possono e devono contribuire ad attivare processi di sensibilizzazione in grado di potenziare una cultura dell'accettazione della diversità intesa come una risorsa per lo sviluppo della convivenza civile e sociale. In tale percorso, non bisogna commettere l'errore di colpevolizzare e reprimere gli strumenti informatici e le tecnologie della comunicazione on line (es. social media), ma occorre attivare e promuovere processi di informazione, di conoscenza/consapevolezza e di corretto uso degli stessi al fine di consentire a tutti esperienze socio-relazionali costruttive trasformando la comunicazione in rete in un "ambiente di vita" sostenibile e compatibile con le esigenze personali e collettive.

A tal fine la scuola, tenendo in considerazione le nuove disposizioni normative e le linee guida ministeriali sull'argomento, può e deve promuovere e adottare misure formative ed informative atte a prevenire e a contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie. Le azioni di tutela della sicurezza informatica e del contrasto del bullismo e del cyber-bullismo devono essere orientate, pertanto, verso la prevenzione, che passa innanzitutto per la conoscenza dei contenuti e gli strumenti tecnologici, e verso la formulazione di un apposito regolamento che tenga conto delle indicazioni normative sulle procedure e la gestione del fenomeno. In tale percorso, si devono intrecciare le dinamiche socio-relazionali e la prospettiva didattico-educativa come base delle finalità che la Scuola intende perseguire in questo specifico settore

RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi del presente regolamento sono i seguenti:

- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 General Data Protection Regulation GDPR, aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018;
- Linee Guida 2019 per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole;
- Linee di Orientamento 2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo.
- Legge 17 maggio 2024 n. 70 (che estende l'applicazione della legge 71/17 al bullismo):

DAL BULLISMO AL CYBER-BULLISMO

La legge 71/2017 definisce il cyberbullismo come: "***qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo***" (Art. 1, comma 2).

La legge 70/2024 definisce il bullismo "***aggressioni o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisio***ni."

Il BULLISMO (mobbing in età evolutiva) è, pertanto, una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone, considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola. Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o "ragazzate".
Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **Pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- **Potere:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale ed ha spesso un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e, prevalentemente, incapace di difendersi;
- **Rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **Gruppo:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- **Paura:** sia la vittima che i compagni o gli amici che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che, parlando di questi episodi all'adulto (genitori o insegnanti) la situazione possa solo peggiorare, andando così incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- **fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **verbale**: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un soggetto, provocazioni, ecc.);
- **relazionale**: sociale (escludere il soggetto dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Il CYBER-BULLISMO, secondo la legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo", (art. 1, comma 2), si configura come un comportamento derivante dall'uso non riflessivo e critico delle tecnologie digitali e dalla non consapevolezza sui rischi conseguenti possibili. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente ***malevolo*** della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo di prevaricazione, aggressione e manipolazione…. grave e pericolosa. A differenza del bullismo tradizionale, nel cyberbullismo il soggetto responsabile agisce generalmente nell'anonimato e non ha un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni nei confronti della vittima. La tecnologia consente ai bulli di pubblicare in ogni momento, messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device o attraverso siti web presente in Internet. Il cyber-bullismo è quindi un fenomeno molto grave perché i contenuti, una volta pubblicati, possono diffondersi ovunque e danneggiare la dignità di una persona in forme variegate e, spesso definitive. Genitori e insegnanti, non avendo accesso diretto alla comunicazione in rete degli adolescenti (soggetti) non possono controllare tutti i processi e spesso non conoscono l'entità del problema. È necessario quindi intervenire prima possibile facendo emergere eventuali eventi/episodi nelle forme più opportune.
Gli atti di cyber-bullismo possono essere suddivisi in due gruppi:

- **Diretto:**

il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea come video, SMS o MMS, che hanno un effetto immediato sulla vittima poiché diretti esclusivamente alla persona;

- **Indiretto:**

il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete, come Social network, blog o forum, per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima. Tali contenuti possono anche diventare virali e quindi più pericolosi anche dal punto di vista psicologico.

In tale prospettiva, rientrano nel Cyber-bullismo fenomeni come:

- **Flaming:** messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi basati sull'insulto mirati a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione:** escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili.
- **Sexting** che è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti mediali sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video.
- **Hate speech** "incitamento all'odio" o "discorso d'odio", indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine "hate speech" indica un'offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.
- **Grooming** (dall'inglese "groom" - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro. I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di instant messaging (whatsapp, telegram etc.), i siti e le app di teen dating (siti di incontri per adolescenti). Un'eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi si parla di adescamento o grooming online. In Italia l'adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies – l'adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012).
- **Body Shaming** (far vergognare qualcuno del proprio corpo) l'atto di deridere l'aspetto fisico di una persona. La portata del body shaming è ampia e può includere, sebbene non sia limitata al fat-shaming, la vergogna per la magrezza, l'height-shaming, la vergogna della pelosità (o della sua mancanza), del colore dei capelli, della forma del corpo, della propria muscolosità (o mancanza di essa), la vergogna dell'aspetto (caratteristiche facciali) e nel suo senso più ampio può anche includere la vergogna di tatuaggi e piercing o malattie che lasciano un segno fisico.

NORME SULL'UTILIZZO DEI CELLULARI E DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA

In una logica di prevenzione e contrasto del bullismo e, soprattutto, del cyberbullismo, un ruolo rilevante in ambito scolastico è l'uso dei dispositivi elettronici e dei telefoni cellulari che, se non controllato, potrebbe contribuire al verificarsi di episodi/eventi riconducibili al fenomeno e determinare effetti nocivi per la comunità scolastica nonché modificare o falsificare i reali rendimenti didattici degli alunni/e.

In base alla **Circ. Min. n. 3952 del 19-09-2023 – (**Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe. Chiarimenti nota prot. n. 107190 del 19 dicembre 2022), gli studenti non possono utilizzare – salvo casi particolari o per motivi strettamente didattici e sotto la supervisione del docente - gli strumenti digitali personali come cellulari, tablet, ecc...

In caso di violazione delle suddette disposizioni, sarà previsto il ritiro temporaneo dei dispositivi da parte del docente che annoterà la violazione sul registro elettronico. Il dispositivo verrà riconsegnato allo studente al termine delle lezioni, o al genitore dello stesso.
L'utilizzo degli strumenti elettronici scolastici (computer, LIM ed eventuali nuovi strumenti di supporto scolastico) è sotto la supervisione dei docenti: gli allievi possono utilizzare programmi e visitare siti o utilizzare applicazioni esclusivamente in relazione all'attività didattica e con l'autorizzazione dell'insegnante.
Ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, "le famiglie si assumono l'impegno di rispondere direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone", a seguito di violazioni delle disposizioni che limitano l'utilizzo degli strumenti elettronici.

REGOLAMENTO E PROTOCOLLO DI INTERVENTO NEI CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

Obiettivo di questo protocollo di intervento, all'interno del regolamento scolastico, è quello di orientare la funzione della Scuola /Istituto nei processi di individuazione, prevenzione e gestione dei comportamenti devianti nell'ambito del bullismo/cyberbullismo.

Premessa

All'interno dell'Istituto, condizione preliminare per poter intervenire in modo efficace sulla problematica, è attivare processi formativi e relazioni costruttive funzionali ad una corretta e decisa gestione delle azioni rivolte soprattutto alla prevenzione e all'individuazione di qualsiasi atto di bullismo e cyberbullismo.
L'approccio deve, quindi, essere mirato al potenziamento dell'attenzione, della sensibilità e della consapevolezza sugli aspetti problematici e i rischi che la tematica comporta all'interno delle dinamiche presenti nel contesto scolastico.
In tale prospettiva, l'adozione di questo regolamento per la gestione dei casi potenziali di bullismo o cyberbullismo è finalizzata a:

- evitare che un caso non venga riconosciuto;
- capire il livello di gravità del caso;
- interrompere/alleviare la sofferenza del soggetto/vittima;
- responsabilizzare il bullo e prendersi cura della maturazione delle sue competenze sociali;
- occuparsi di tutti i soggetti coinvolti (sostenitori della vittima, complici del bullo e spettatori – soggetti che assistono a eventi specifici o semplicemente informati);
- collaborare in maniera efficace con i genitori considerandoli interlocutori con i quali condividere strategie, obiettivi ed informazioni sulle competenze dei ragazzi;
- costruire eventuale una rete di intervento e collaborazione col territorio;
- rendere evidente presso gli studenti la non accettabilità di comportamenti di bullismo e cyberbullismo.

Provvedimenti disciplinari e di sostegno/recupero relativi a comportamenti devianti nella scuola

In presenza di casi di bullismo e/cyberbullismo, l'Istituto valuterà l'infrazione e sanzionerà a seconda del livello di gravità dei comportamenti accertati sulla base di quanto previsto nel presente protocollo/regolamento. Gli eventuali provvedimenti disciplinari avranno anche valore formativo e non esclusivamente e freddamente punitivo.
Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati tramite provvedimenti decisi dagli organismi preposti o organi collegiali coinvolti (Consigli di classe, Commissioni precostituite, team, ecc.) che prevederanno, oltre alla sanzione, anche attività di tipo riparativo e di recupero volte alla riflessione e al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente coinvolto, come ad esempio lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto (o attività di volontariato in strutture presenti sul territorio) e, in stretta collaborazione con la famiglia o i tutori degli alunni e/o con lo psicologo eventualmente presente a scuola

Per i casi più gravi accertati, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi e illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del soggetto cyberbullo responsabile dell'infrazione.

AZIONI DELLA SCUOLA

Le misure che la scuola può attivare e adottare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo riguardano pertanto:

- **la prevenzione**
- **la collaborazione con il territorio**
- **l'intervento in casi accertati di bullismo e cyberbullismo: sanzioni e misure di recupero e responsabilizzazione**

Prevenzione

Nella prospettiva della prevenzione, all'interno dell'istituto saranno svolte delle attività finalizzate al potenziamento della consapevolezza delle dinamiche inerenti al fenomeno attraverso processi formativi basati sulla socializzazione (eventi, incontri con esperti, ecc.) e sul confronto continuo nei gruppi-classe. Saranno proposte e svolte anche attività finalizzate all' informazione attraverso analisi e riflessioni su casi di cronaca attinenti al tema specifico del bullismo e cyberbullismo e opportunità di sviluppo e potenziamento della capacità di decodificare le situazioni di disagio e di fragilità personale al fine di configurarne i rischi e le conseguenze. Non meno significative saranno le trattazioni di contenuti disciplinari relativi alla problematica specifica e ai risvolti culturali, sociali e antropologici che ne determinano la manifestazione soprattutto in particolari livelli di età (preadolescenziale adolescenziale)

Pertanto, le figure coinvolte nel processo di prevenzione (dirigente, insegnanti, genitori/tutori) dovranno essere in grado di cogliere i messaggi di sofferenza che si dovessero manifestare nell'ambito scolastico e decifrarne la gravità e la tipologia. A questo scopo, l'Istituto ***promuoverà*** la formazione, l'informazione e la conoscenza attivando i processi di aggiornamento sulle dinamiche operative che tali figure devono seguire sia sul piano individuale che all'interno di progetti proposti dalle varie istituzioni e da piattaforme online preposte.

In tal senso, secondo la piattaforma ELISA e secondo la letteratura psico-sociologica specializzata sulla problematica, è utile sottolineare che, per l'individuazione dei casi di bullismo e cyberbullismo, si possono seguire specifiche indicazioni.

Il soggetto/vittima può mostrare prevalentemente i seguenti sintomi di disagio:

SINTOMI FISICI:

- Cambiamento degli schemi alimentari,
- Disturbi del sonno
- Iperattività, affaticamento ingiustificato
- ansia generalizzata

SINTOMI DELLA SFERA PSICOLOGICA:

- Sentimenti di tristezza e solitudine.
- Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero.
- Disturbi dell'umore. Paure, fobie, incubi.
- Pretesti per non uscire di casa o non andare a scuola.
- Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione ingiustificata.
- Depressione, attacchi d'ansia

SINTOMI DELLA SFERA SOCIALE:

- Interruzione della frequentazione degli amici e dei gruppi abituali.
- Bassa autostima, senso di isolamento sociale
- Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri al suicidio.
- Uso eccessivo di Internet e controllo continuo del proprio profilo sui social
- Interruzione improvvisa dell'uso di Internet.

Il bullo e il cyberbullo (soggetti responsabili) possono invece assumere prevalentemente i seguenti atteggiamenti/comportamenti:

SEGNALI RICONDUCIBILI ALLA SFERA PSICOLOGICA:

- Aggressività verbale, arroganza
-Atteggiamenti di sfida anche nei confronti degli adulti e insegnanti.
- Distacco affettivo.
- Irritabilità, impulsività, scarsa tolleranza

SEGNALI RICONDUCIBILI ALLA SFERA SOCIALE:

Atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli deboli o quelli visti diversi da sé.
-Condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola.
- Possesso di troppo denaro di incerta provenienza. - Comportamenti manipolativi.
- Scarso rispetto delle regole.
A volte il bullo può assumere con gli adulti anche atteggiamenti strumentalmente corretti.

Collaborazione con il territorio

L'Istituto si prefigge di gestire gli episodi di bullismo e cyberbullismo attivando anche collaborazioni con istituzioni presenti sul territorio. In tal senso, le informative e le azioni educative saranno rivolte al bullo, alla vittima e ai ***bystander****s* (cioè gli spettatori che rivestono una funzione sia attiva (sostenendo il bullo o scaricando e diffondendo in rete il materiale postato dal cyberbullo), sia passiva (limitandosi a osservare gli atti di bullismo e cyberbullismo rivolti ad altri). Nei casi previsti dalla normativa vigente e ove possibile, la scuola, in tutte le sue componenti, si impegnerà a relazionarsi fattivamente con i genitori e, in caso di gravità significativa, anche con Associazioni del Territorio e Istituzioni preposte (polizia locale, ATS di zona, Tribunale dei Minori, ecc.).
In questa logica di collaborazione funzionale e costruttiva con il territorio, l'Istituto promuoverà, anche come supporto alla prevenzione, l'organizzazione di eventuali incontri a scuola con i servizi territoriali specifici preposti al fine di informare e sensibilizzare gli alunni sul corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, sui rischi collegati e le relative conseguenze sul piano giuridico.
Non meno importante sarebbe l'eventuale presenza di uno psicologo a scuola che rappresenterebbe un importante supporto per tutte le componenti coinvolte (allievi, insegnanti e genitori) relativamente alle modalità di gestione psico-sociale dei casi che dovessero presentarsi. L'Istituto ha già attivato diverse collaborazioni in tal senso all'interno dei progetti PON e relativi al PNRR.

Misure educative, di recupero e sanzioni relative a casi accertati di bullismo e/o cyberbullismo.

Sul piano del principio generale, qualsiasi sanzione che l'Istituto intenderà adottare sarà proporzionata all'infrazione, temporanea, ispirata al principio di gradualità. Nella somministrazione dell'eventuale punizione si terrà conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
Un episodio di bullismo o cyberbullismo può essere classificato secondo tre livelli di intensità:

EPISODI A BASSA INTENSITÀ*: (Codice verde)*
(Linguaggio offensivo, litigi online, esclusione da chat**, offese non particolarmente significative**, "scherzi" spiacevoli, lievi prepotenze, discriminazioni non gravi isolate, uso improprio dei dispositivi durante le ore di lezione.)
In tali situazioni si procederà ad attivare una comunicazione e collaborazione con i genitori senza ricorrere necessariamente all'interessamento delle forze dell'ordine o di altre Istituzioni.
Saranno, pertanto, messi in atto interventi scolastici sanzionatori e/o di recupero che possono essere rivolti a tutti i soggetti direttamente coinvolti nell'episodio (bulli, spettatori, complici, ecc.)
(Esempio: nota disciplinare sul registro elettronico, diminuzione del voto di condotta, brevi sospensioni dalle attività didattiche (1 o 2 giorni), ecc.)

EPISODI A MEDIA INTENSITÀ*: (Codice giallo)*
(Azioni ripetute di bullismo o cyberbullismo che hanno una spiacevole, scorretta ma non grave ripercussione fisica e/o psicologica sulla vittima.)
In questi casi si prevede:
- La sanzione disciplinare proporzionata all'infrazione (sospensione dalle attività didattiche (da 3 a 5 giorni), riduzione significativa del voto di condotta, ecc.) o eventuale attivazione dei Servizi sociali territoriali e/o delle forze dell'ordine per gli episodi più consistenti e reiterati.
- L'applicazione delle misure di sostegno alla vittima e al bullo (art. 4, commi 4 e 6 della L 71/2017),
- Colloqui e interventi individuali per la vittima e per il minorenne/maggiorenne autore dell'episodio.

***EPISODI AD ALTA INTENSITÀ**: (Codice rosso)*

(Azioni ripetute e conclamate che hanno una grave ripercussione fisica e/o psicologica sulla vittima tra i quali, ad esempio, sexting, cyberstalking, furto di identità, ecc.)

In tali episodi si prevede:

- La sanzione disciplinare proporzionata all'infrazione (nota disciplinare significativa, sospensione grave/prolungata dalle attività didattiche (superiore a 5 giorni), eventuale non ammissione alla classe successiva, ecc)
- L'avviso alle famiglie dei soggetti coinvolti (sia del responsabile che della vittima);
- Eventuale richiesta di intervento delle forze dell'ordine e/o Associazioni/ Istituzioni preposte.

PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

In presenza di episodi o eventi di bullismo/cyberbullismo, l'Istituto prevede che la prima segnalazione può essere fatta da:

- un genitore o da un allievo a un insegnante di riferimento,
- un insegnate che venisse a conoscenza direttamente o indirettamente di episodi specifici
- altri eventuali soggetti;

Nella gestione degli episodi, è opportuno informare e consultare sempre il Team bullismo/cyberbullismo preposto, al fine di concordare al meglio le comunicazioni e le strategie di intervento.

Pertanto, quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo/cyberbullismo, la scuola mette in atto le seguenti procedure:

ANALISI E VALUTAZIONE INIZIALE	
Soggetti responsabili	- Dirigente Scolastico - Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	- Team bullismo e cyberbullismo - Psicologo scolastico (se presente)
Procedura	-Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando, dove, con quali modalità. - Confronti e colloqui con i protagonisti principali (i singoli, il gruppo) del fatto per raccogliere informazioni e ricostruire i fatti e i punti di vista.
Note	Nella fase iniziale: - è importante astenersi dal formulare giudizi; - è necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; - è utile attivare mediatori e forme di mediazione in un contesto possibilmente neutro.
VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI EMERSE SUI FATTI ACCADUTI	
Soggetti responsabili	- Dirigente Scolastico - Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	- Team bullismo e cyberbullismo - Psicologo scolastico (se presente
Procedura	- Se i fatti sono confermati da prove oggettive, vengono stabilite le azioni da intraprendere sulla base del presente regolamento e della normativa vigente. - Se i fatti non sono configurabili come bullismo e/o cyberbullismo, si interverrà in modo non punitivo proseguendo nel percorso educativo di recupero con azioni mirate allo scopo (confronti, colloqui, processi informativi, ecc.)
AZIONI E PROVVEDIMENTI	
Soggetti responsabili	-Dirigente Scolastico -Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	- Team bullismo e cyberbullismo - Psicologo scolastico (se presente
Procedura	***Per la vittima:*** - Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del Dirigente (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di classe e del Team bullismo e cyberbullismo nella gestione della situazione segnalata. - Condivisione delle modalità di soluzione del problema e analisi delle risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, ATS, servizi territoriali preposti).

	Per il responsabile/i: -Comunicazione ai genitori del soggetto responsabile (bullo/cyberbullo) e convocazione a scuola con lettera del Dirigente. - Convocazione, anche straordinaria, del Consiglio di classe e del Team preposto e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare da adottare sulla base della gravità dell'atto; -Incontro con i genitori e con gli alunni coinvolti e colloqui specifici con il soggetto responsabile (bullo/cyberbullo). Per eventuali episodi di particolare gravità (alta intensità), si procederà alla richiesta di intervento dei Servizi sociali territoriali e/o eventualmente delle forze dell'ordine e dell'Autorità giudiziaria
	Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o inadeguati o sia recidiva nei comportamenti reticenti, si procederà alla eventuale segnalazione ai Servizi Sociali del Comune da parte del DS.
Sanzioni/provvedimenti disciplinari	I provvedimenti disciplinari sono necessariamente collegati al livello di gravità delle infrazioni. Essi si configureranno come segue: - nota disciplinare con eventuale sospensione breve di 1 o due giorni e ripercussione sul voto di condotta (per episodi isolati di lieve entità) - sospensione superiore a tre giorni dalle attività didattiche (per episodi di media rilevanza e non reiterati) - sospensione prolungata dalle attività didattiche (superiore a 5 giorni) con attribuzione di rilevante negatività del voto di condotta e relative conseguenze sul piano didattico (eventuale non ammissione alla classe successiva) per episodi gravi e reiterati.
PERCORSO DI INTERVENTO EDUCATIVO E/O DI RECUPERO DELLA VITTIMA	
Soggetti responsabili	-Dirigente Scolastico -Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	- Team bullismo e cyberbullismo - Psicologo scolastico (se presente)
Procedura	- -Potenziamento delle relazioni costruttive con colloqui personali e di gruppo (soprattutto quello di classe) - Attivazione di confronti continui con i genitori/tutori - Organizzazione di incontri, anche personalizzati con esperti del settore; - Attivazione di percorsi specifici con lo Psicologo Scolastico
PERCORSO DI INTERVENTO EDUCATIVO E/O DI RECUPERO DEL SOGGETTO RESPOSABILE	
Soggetti responsabili	-Dirigente Scolastico -Docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti coinvolti	- Team bullismo e cyberbullismo - Psicologo scolastico (se presente)
Procedura	-Rafforzamento del percorso educativo e/o di recupero del soggetto responsabile all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto. - Somministrazione di provvedimenti disciplinari (con finalità educative di recupero) e possibilità di commutare la sanzione in attività in favore della comunità da espletare in condizioni di sicurezza
	- Monitoraggio nel tempo dell'efficacia delle azioni intraprese (valutazione del fenomeno in generale e dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.)
MONITORAGGIO	
La scuola di valutare gli sviluppi della specifica situazione attraverso: - un *m*onitoraggio nel tempo dell'efficacia delle azioni intraprese (valutazione del fenomeno in generale e dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.) - Un'eventuale individuazione e programmazione di ulteriori interventi all'interno del percorso da svolgere	

PROTOCOLLO DI INTERVENTO IMMEDIATO DELLA SCUOLA NEI CONFRONTI DEGLI ALLIEVI COINVOLTI PER UNA VALUTAZIONE INIZIALE DEI CASI EMERGENZIALI

<table>
<tr><th>INTERVENTO CON LA VITTIMA</th><th>INTERVENTO CON IL BULLO o cyberbullo</th></tr>
<tr><td>● accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato;
● mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo;
● far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima;
● informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta;
● concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);
● assicurare la riservatezza
procede al colloquio di gruppo volta che tutti i soggetti responsabili sono stati ascoltati, se
ritenuto necessario,</td><td>● essere al corrente di cosa è accaduto prima di incontrarlo,;
● accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio;
● iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione;
● fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti;
● mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione;
● non entrare in discussioni esclusivamente oppositive;
● cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori;
● ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione;
● in caso di più bulli, effettuare i colloqui preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, (uno di seguito all'altro, in modo da evitare confronti/incontri inopportuni e rischiosi);
● procedere a eventuali colloqui di gruppo successivamente a quelli effettuati individualmente con i soggetti responsabili.
● assicurare la riservatezza.</td></tr>
<tr><td></td><td>Colloquio di gruppo con i bulli/cyberbulli (soggetti responsabili):
● iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali;
● promuovere conclusione delle prevaricazioni individuando soluzioni positive.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Incontro tra il soggetto responsabile e la vittima
Al fine di innescare un processo di recupero costruttivo delle relazioni, la scuola intende attivare anche una procedura di confronto tra i soggetti coinvolti.
Questa procedura sarà adottata solo se le parti saranno pronte e disponibili e, soprattutto, se si rileverà un sincero senso di pentimento e di riparazione nel bullo/cyberbullo.
In questa dinamica sarà importante:
● ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i;
● ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale;
● condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento anche in collaborazione con il Consiglio di classe.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Coinvolgimento del gruppo- classe o di possibili soggetti che hanno assistito ai fatti accaduti–
Nella prospettiva di ripristinare un clima sereno e una relazione almeno accettabile tra l'individuo e la classe nell'ambito della specifica situazione accaduta e all'interno della Scuola, l'Istituto si attiverà a promuovere confronti sia a gruppo ristretto che in modalità allargata.
Questa azione sarà effettuata solo quando si potrà rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo e nella sicurezza che il coinvolgimento del gruppo non implichi esposizioni negative della vittima e possa facilitare la ricostruzione delle relazioni positive e collaborative nella classe;
Tale dinamica si attiverà solo dopo aver sentito il parere del Consiglio di classe ed, eventualmente, del Team bullismo/cyberbullismo e del Dirigente scolastico.</td></tr>
</table>

CONCLUSIONI:

Il presente Regolamento è solo una delle azioni del processo antibullismo/cyberbullismo che il nostro Istituto ha adottato nella consapevolezza che, per fronteggiare il fenomeno, occorre mettere in atto molteplici strategie. Il pieno successo della politica scolastica di prevenzione e contrasto ai suddetti fenomeni dipende, necessariamente, da iniziative e interventi pluridisciplinari e interdisciplinari. Tutti i processi formativi (punitivi e/o di recupero) che si attivano nella scuola e tutte le figure che operano in ambito scolastico sono legati da un rapporto funzionale nelle dinamiche di prevenzione, individuazione e gestione degli episodi riconducibili al bullismo/cyberbullismo. Non è pensabile che l'efficacia di un'azione in tale direzione possa dipendere da un singolo soggetto o da uno specifico ambito di intervento. Pertanto, il presente protocollo si propone di orientare l'azione di gestione del fenomeno attribuendo specifici ruoli e funzioni alle figure inserite negli organismi interni e senza esitare nella necessità di attivare collaborazioni con le Istituzioni/Associazioni esterne preposte. Nello stesso tempo, questo regolamento non ha la pretesa di aver interpretato in modo definitivo la tematica e l'efficacia degli interventi possibili. Il fenomeno è in evidente evoluzione e, quindi, questo documento richiederà ulteriori aggiornamenti sulla base di eventuali nuove configurazioni e classificazioni che dovessero presentarsi nelle dinamiche delle problematiche sociali e giuridiche che dovranno regolarne e regolamentarne le eventuali mutazioni.

Approvato dal Collegio docenti in data 16 maggio 2025 -Verbale n. 8 delibera n. 8
Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 16 maggio 2025 - Verbale n. 8 – delibera n. 4

Il Dirigente scolastico
(Dott.ssa Angela Audia)